



REGOLAMENTO COMUNALE

(approvato con D.C.C. n°3 del 19.02.2013 e modificato con D.C.C. n°6 del 04.02.2021)

Commissione locale per il paesaggio (art. 45 nonies L.R. 11/2004 come modificato dall'art. 11 della L.R. 10/2011) e norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 del d. lgs. 42/2004

Art. 1: Attribuzioni della commissione locale per il paesaggio

1. Al fine di garantire un'adeguata tutela del paesaggio degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D. lgs. 42/2004, viene istituita la commissione locale per il paesaggio.
2. Sono soggetti all'esame della commissione gli interventi riguardanti:
 - Le richieste di interventi edilizi che alterano l'aspetto esteriore di edifici ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincoli paesaggistico ai sensi del d. lgs. 42/2004;
 - i piani/strumenti urbanistici attuativi, riguardati zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del d. lgs. 42/2004;
 - i comparti edificatori, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del d. lgs. 42/2004;
 - gli interventi pubblici e/o d'interesse pubblico, riguardanti zone in tutto o in parte ricadenti all'interno degli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi art. 136 e 142 del d. lgs. 42/2004.
3. La Commissione esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art.167 e 181 del decreto legislativo n.42 del 2004
4. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l'acquisizione di un parere per l'assunzione di provvedimenti amministrativi nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal d. lgs. 42/2004 e dalla normativa regionale.

Art. 2: Composizione e funzionamento della commissione locale per il paesaggio

1. La commissione è composta dai seguenti membri:
 - a) Un membro di diritto, che è il responsabile del servizio sulla tutela del paesaggio;

- b) Il Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici, o suo delegato nell'ambito dello stesso settore;
- c) Tre membri, nominati, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio di un avviso pubblico, con provvedimento del Sindaco, esperti in materia di tutela del paesaggio in possesso di laurea in architettura, ingegneria, urbanistica, materie artistico - monumentali o equipollenti e di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia di tutela del paesaggio;
2. Tra gli esperti in materia possono altresì essere nominati componenti della commissione:
- a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche- forestali, geologiche e analoghe;
- b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
- c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio;
3. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. Alla scadenza del termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.
4. I componenti nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con deliberazione della giunta comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.
5. Il soggetto, nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere requisiti analoghi a quanto richiesto al precedente comma 1 lett. b) e rimane in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
6. Non possono essere nominati a fare parte della commissione (riferito ai tre componenti nominati dal Sindaco):
- coloro che fanno parte d'organi elettivi dell'amministrazione Comunale (consiglio e Giunta) e i loro parenti ed affini fino al 4° grado;
 - i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai quali, per legge, è demandato un parere specifico ed autonomo sull'argomento da esaminare
 - parente di primo secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa.
 - i componenti della Commissione Edilizia e/o Urbanistica se istituite se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale
7. I componenti della commissione non possono partecipare ed esprimere le proprie valutazioni in relazione ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.
8. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina il proprio Presidente.
9. La Commissione è convocata dal Presidente tramite comunicazione trasmessa per via telematica (e- mail) con utilizzo di posta certificata almeno due giorni prima rispetto alla data della seduta.
10. Per la validità delle sedute della commissione, devono intervenire il presidente e almeno due dei tre componenti esperti nominati dal Sindaco.
11. Qualora il presidente sia impossibilitato a partecipare alla commissione, assume la presidenza della commissione una figura a ciò delegata dal responsabile del settore tra i propri collaboratori con la prescrizione che tale delegato non può svolgere, all'interno del comune, funzioni di natura urbanistico edilizia.

12. I pareri della commissione vengono espressi a maggioranza dei voti e devono essere sempre motivati; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio.

14. Il presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione

15. Al fine di garantire il necessario coordinamento intersettoriale e il rispetto di principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il responsabile del settore urbanistica ed edilizia

16. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. 42/2004, contenente le "Disposizioni finali" si precisa altresì che "*La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

Art. 3: Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 146 del d. lgs. 42/2004.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si segue il procedimento di cui all'articolo 146 del d. lgs. 42/2001 e s. m. e i. e del D.P.R. 139/2010, nel rispetto altresì delle ulteriori specificazioni contenute nei successivi commi del presente articolo,

2. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia correlata all'ottenimento e/o presentazione di un titolo edilizio (scia, dia, permesso di costruire), il procedimento relativo all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica potrà avviarsi solo successivamente alla verifica della conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie; tale conformità, nei casi previsti dalla legge, dovrà anche essere asseverata dal tecnico progettista.

3. Qualora, il progetto subisca, successivamente alla presentazione, variazioni che comportino delle modifiche all'aspetto esteriore dello stesso, dovrà essere richiesta e ottenuta una nuova autorizzazione paesaggistica al fine di garantire che il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica siano coerenti.

4. L'autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata senza allegare elaborati grafici, ma il provvedimento autorizzativo indicherà specificamente con data e protocollo gli elaborati di riferimento. Qualora l'autorizzazione paesaggistica riguardi interventi soggetti a dia, scia, permesso di costruire, gli elaborati devono essere corrispondenti e comunque coerenti con quelli del titolo edilizio.

5. Nel caso in cui il parere della Soprintendenza e/o della Commissione locale per il paesaggio contenga prescrizioni, il richiedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà presentare tutti gli elaborati in adeguamento a tali prescrizioni.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 146 del d. lgs. 42/2004 e del d.P.r. 139/2010, il responsabile del servizio della tutela del paesaggio redige la relazione tecnica di cui all'articolo 146 comma 7 del d. lgs. 42/2004 e/o la verifica della compatibilità dell'intervento con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento di cui all'art. 4 comma 3 del del d.p.r. 139/2010 e sottopone tale relazione/verifica all'attenzione della Commissione locale per il paesaggio.

7. La commissione locale per il paesaggio, esaminata la relazione istruttoria di cui al precedente comma, esprime le proprie valutazioni sull'intervento.

8. Le valutazioni della Commissione locale del paesaggio devono essere argomentate e motivate sia nel caso in cui la Commissione esprima considerazioni

favorevoli all'intervento, sia nel caso in cui valuti negativamente il progetto e, infine, anche nel caso in cui preveda specifiche prescrizioni.

9. Le valutazioni della commissione locale del paesaggio precedono l'invio della documentazione alla Soprintendenza ai fini dell'ottenimento del parere vincolante di cui all'art. 4 comma 6 del d.P.r. 139/2010 e art. 146 comma 5 del d. lgs. 42/2004. La nota con cui viene trasmessa la documentazione alla Soprintendenza ai fini dell'ottenimento del parere vincolante della stessa, nota che viene trasmessa per conoscenza anche agli interessati nei modi e nelle forme già stabilite al precedente articolo 4 bis del presente regolamento, conterrà anche le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio.

10. Qualora la Soprintendenza esprima il proprio parere vincolante nei termini indicati dall'articolo 146 del d. lgs. 42/2004 e s.m. e i. per la procedura ordinaria e nei termini indicati dal D.P.R. 139/2001 in caso di procedura semplificata, l'autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del parere della Soprintendenza anche nell'ipotesi in cui queste risultino in contrasto o non coerenti con le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio.

11. Qualora la Soprintendenza non esprima il proprio parere vincolante nei termini indicati dall'articolo 146 del d. lgs. 42/2004 e s.m. e i. per la procedura ordinaria e nei termini indicati dal d.P.r. 139/2001 in caso di procedura semplificata, anche nelle ipotesi non riconducibili alla procedura semplificata di cui al d.P.r. 139/2010, l'amministrazione competente ne prescinde senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146 comma 9 del d. lgs. 42/2004. In tale ipotesi, l'amministrazione competente rilascerà l'autorizzazione nel rispetto delle condizioni/prescrizioni/considerazioni espresse dalla Commissione locale per il paesaggio.